DECRETO-LEGGE

(N. 215 DEL 30/12/2023)

Pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30/12/2023





- 1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2023, allo per parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
- 2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 4-ter, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026" e le parole: "il successivo aggiornamento e rinnovo biennale" sono sostituite dalle seguenti: "i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali."
- b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Fondazione "I Lincei per la scuola "

Il comma 1 proroga la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 385, lettera h) (Legge di bilancio per il 2016) che stanzia ulteriori 250.000 euro in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'accademia nazionale dei Lincei per iniziative a favore degli italiani nel mondo.

AGGIORNAMENTO GPS

Si modificano alcune disposizioni del Decreto-Legge 22/2020. In particolare:

a) si dispone che l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2024/25 – 2025/26 sia disciplinato con Ordinanza Ministeriale.

TERMINE PER PARERI CSPI

b) si proroga al 31/12/2024 la disposizione che detta i termini (sette giorni dalla richiesta del Ministro dell'Istruzione e del Merito) entro i quali il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) rende il proprio parere.





3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti:

«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5% del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali ed amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenza e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5% di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e

DIMENSIONAMENTO

Il Decreto-Legge introduce, 2 nuovi commi alla Legge 107/2015, prevedendo la possibilità, per le Regioni, di adottare, **per il solo anno scolastico 2024/2025**, strumenti di flessibilità nella determinazione della rete scolastica.

Il nuovo comma 83-ter proroga al **5 gennaio 2024** (dal 30 dicembre) il termine ultimo entro il quale le Regioni devono procedere all'approvazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica consentendo loro di avvalersi anche di un **temporaneo** strumento di flessibilità negli accorpamenti.

Fermo restando il contingente degli organici dei Dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi previsto dal decreto interministeriale 127 del 30 giugno 2023 per gli anni scolastici 2025/2026 e **2026/2027** (obiettivo PNRR), le Regioni esclusivamente per l'anno scolastico 2024/25. possono incrementare numero delle autonomie scolastiche fino a un massimo del 2,5% rispetto al contingente individuato dal sopra citato Decreto. Tali autonomie scolastiche saranno affidate in reggenza. L'incremento del numero di autonomie scolastiche dovrà essere recuperato negli anni 2025/2026 e 2026/2027. La possibilità di utilizzare gli strumenti di flessibilità nella determinazione del numero delle autonomie scolastiche previste per l'anno scolastico 2024/2025 (2,5%) sarà garantita anche alle Regioni che avessero già deliberato il dimensionamento e che pertanto potranno procedere una nuova delibera. Inoltre, il numero di istituzioni scolastiche attivate applicando gli strumenti di flessibilità in misura non superiore al 2,5% non è, comunque, disponibile per le operazioni di mobilità e di assunzione in ruolo per i Dirigenti Scolastici e per i Dsga.





amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del 83-quater, destinare comma da concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

"83-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14, 48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13, 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per

A favore delle Regioni che eventualmente decidessero di non sfruttare (o non sfruttare appieno) i margini flessibilità del 2,5% le risorse non utilizzate sono destinate alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento.

Per la copertura degli oneri si riduce proporzionalmente il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla Legge n. 440 del 1997.

A partire dall'anno scolastico 2024/25, la possibilità di richiedere l'esonero o il semi/esoneri è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica e non solo alle scuole in reggenza.

Uno specifico Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze definirà i parametri, i criteri e le modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche che potranno avvalersi degli esoneri (semi/esoneri).





il 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del merito"».